

**DETERMINAZIONE DEI MANCATI CORRISPETTIVI AD
A2A CICLO IDRICO SPA RISALENTI AL PERIODO 2007-
2011 ANTE REGOLAZIONE AEEGSI
Art 31 deliberazione 643/2013/R/Idr**

Ente d'ambito della Provincia di Brescia


Il Direttore
Ing. Valeria Garotta



.....

UTILITATIS
Pro Acqua Energia Ambiente
Via Ovidio, 20 - 00193 Roma

Responsabile attività esterna
Dott.ssa Rita Mileno



.....

Indice

1	LE PARTITE PREGRESSE ANTE REGOLAZIONE AEEGSI	3
2	EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO: PRINCIPI DI RIFERIMENTO	4
3	EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DEL GESTORE A2A	5
3.1	<i>Verifica economico finanziaria e determinazione dei ricavi spettanti</i>	<i>7</i>

Indice delle tabelle

Tabella 1 – Ebit e risultato ante imposte di A2A Ciclo Idrico nel periodo 2011-2013	6
Tabella 2 – Dettaglio conto economico del 2011 (€x1000).....	6
Tabella 3 – Recupero della componente di ammortamento.....	8
Tabella 4 – Recupero della componente degli oneri finanziari sul debito	9
Tabella 5 - Recupero della componente di costo fiscale	10
Tabella 6 – Determinazione delle partite pregresse A2A Ciclo Idrico (Euro)	10

Indice delle figure

Figura 1 – Effetto della mancata copertura degli ammortamenti (€x1000).....	7
Figura 2 – Ebit e Risultato ante imposte (2011-2013)	7
Figura 3 – Struttura delle partite pregresse	10

1 Le partite pregresse ante regolazione AEEGSI

Con la deliberazione n.12 del 17/9/2015 l'ente di governo d'ambito della provincia di Brescia ha approvato, tra i vari punti all'ordine del giorno, il riconoscimento dei conguagli derivanti dallo stralcio dell'ultimo periodo assoggettato alla precedente regolazione (2010-2011), quella del Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) che poggiava le basi sul decreto ministeriale del 1/8/1996 (DM 1/8/96). Il procedimento di conguaglio così detto delle "partite pregresse", era stato adottato a seguito dell'articolo 31 della deliberazione 643/13 nel quale l'Authority dava mandato alle ATO di agire in piena autonomia per sanare i conguagli appartenenti agli anni passati, ovvero, prima che le competenze in materia di acqua passassero ad AEEGSI.

Nello specifico l'articolo 31.1 sancisce che: *"Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità"*. Il termine menzionato non è perentorio tanto che diverse ATO in Italia hanno applicato l'articolo 31.1 ciascuno con proprie tempistiche.

La valutazione dei conguagli spettanti per il periodo 2010-2011 rimasti in sospeso dopo la revisione tariffaria triennale portata a termine nel 2010 (a valere sul periodo regolatorio 2007-2009) è stata effettuata in coerenza con i criteri della regolazione allora vigenti adeguandosi ai conseguenti indirizzi perseguiti dall'Ente.

In particolare la stessa relazione redatta nel 2010 per la revisione triennale del piano d'ambito metteva in luce alcuni scostamenti che non erano stati pienamente riconosciuti al gestore e che sarebbero stati parzialmente introdotti nelle componenti tariffarie dell'MTN (relativamente ai costi del capitale), compatibilmente con gli incrementi dei prezzi da applicare agli utenti.

Con l'avvio della regolazione AEEGSI e l'applicazione delle deliberazioni dell'Autorità per la determinazione tariffaria, dapprima per il periodo 2012-2013 e successivamente per il periodo 2014-2015 si sono evidenziati per A2A Ciclo Idrico dislivelli tariffari di dimensioni anomale tra le tariffe applicate ante AEEGSI e quelle risultanti dall'applicazione della nuova disciplina, tali da porre sotto la lente d'ingrandimento la corrispondenza dei valori considerati nel calcolo con le risultanze contabili del gestore.

Lo scostamento osservato per A2A Ciclo Idrico è rimasto un caso isolato nell'ATO bresciano, in quanto gli altri operatori si sono dimostrati complessivamente in linea con i ricavi tariffari fino ad allora raggiunti, ponendo in essere una dinamica di crescita delle tariffe -con le nuove regole AEEGSI- compatibile con i limiti stabiliti dai rispettivi schemi regolatori.

Il gap tariffario emerso per A2A è stato affrontato, come previsto dalle deliberazioni AEEGSI 585/2012 e 643/2013, attraverso la predisposizione di un'istanza per il riconoscimento del sovracap tariffario e l'autorizzazione al recupero a conguaglio dei mancati corrispettivi. La delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 13/2015 in data 17 settembre 2015, accompagnata da una relazione tecnica redatta al termine di una dettagliata attività di verifica sulla documentazione relativa ai costi

operativi e ai valori patrimoniali di A2A Ciclo Idrico, è stata dunque inviata all'AEEGSI. Il processo di controllo, passato anche attraverso un'istruttoria aperta dagli uffici di AEEGSI, non ha generato dei rilievi da smentire o rivedere nella sostanza i risultati tariffari conseguiti. Pur tuttavia nel corso dell'audizione tenutesi nel mese di gennaio 2016, l'Autorità ha evidenziato come gran parte degli incrementi patrimoniali del capitale del gestore fosse relativa al periodo precedente al trasferimento delle funzioni e delle competenze all'AEEGSI con il conseguente inquadramento del dislivello tariffario emerso come partita pregressa (da trattare ai sensi degli art. 31 e 32 della deliberazione n. 643/2015) e non come sovracap tariffario nel nuovo contesto regolatorio.

Il riesame delle partite pregresse spettanti ad A2A Ciclo Idrico prende in considerazione in maniera più approfondita lo scenario entro il quale valutare gli effetti della precedente regolazione sulla gestione caratteristica e finanziaria della società (equilibrio economico finanziario) che saranno affrontati nei prossimi paragrafi.

2 Equilibrio economico finanziario: principi di riferimento

La normativa assume come principio guida il criterio del full cost recovery (direttiva quadro UE 2000/60 e comunicazione COM(2000)477)

La comunicazione COM(2000)477 della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale recante: «Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche» dispone che la tariffa deve tenere conto di costi di natura diversa:

- **i costi finanziari dei servizi idrici**, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);
- **i costi ambientali**, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);
- **i costi delle risorse**, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee).

In pratica quanti beneficiano del servizio idrico, i consumatori, debbono contribuire, attraverso la tariffa idrica, alla copertura dei costi operativi, fissi, ambientali e delle risorse sostenuti dai gestori.

La normativa nazionale recepisce in più parti il principio del full cost recovery, in particolare il TUA (d.lgs. 152/2006) agli articoli 149 –Piano d'ambito- e articolo 151 – Convenzione Tipo-

Con deliberazione 656/15 AEEGSI ha emanato il testo attuativo dell'articolo 151 che dispone i contenuti minimi essenziali della Convenzione Tipo (da adottare entro il 30/6/2016) per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori, tra cui (artt. 8 e 10)

gli strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, stabilendone anche un ordine di priorità:

- revisione della predisposizione tariffaria con particolare riferimento a: trattamento dei costi di morosità; allocazione temporale dei conguagli; rideterminazione del deposito cauzionale; revisione dell'articolazione tariffaria; rimodulazione del pagamento di canoni e mutui;
- revisione del Programma degli Interventi
- modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento
- richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI
- eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

Il metodo normalizzato in vigore fino al 2011 e disciplinato anch'esso dal d.lgs. 152/2006 si fondava sui medesimi criteri fatti propri dalla disciplina AEEGSI, tra cui il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del gestore;

Sebbene siano cambiate le regole di computo della tariffa e lo scenario regolatorio si stia strutturando in un sistema di regole molto più articolato e rigido del passato, i criteri di riferimento sono rimasti i medesimi evidenziando minor tollerabilità nella loro mancata attuazione;

L'equilibrio economico-finanziario indissolubilmente legato al concetto di efficienza dei costi –di gestione e del capitale- si pone l'obiettivo di garantire al gestore gli strumenti necessari al conseguimento degli obiettivi di servizio:

- Effettuazione degli investimenti per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture nonché per l'adeguamento delle stesse alle norme di legge (ad esempio raccolta e trattamento degli scarichi non depurati per cui vi sono anche reati penali per mancata tutela ambientale);
- Garanzia dei livelli di servizio all'utenza secondo gli standard fissati nella carta del servizio (ovvero fissati dall'Authority);
- Miglioramento della qualità del servizio attraverso la fissazione di livelli obiettivo più ambiziosi (da parte dell'ATO);
- Efficientamento della gestione finanziaria e operativa per evitare che squilibri finanziari (eccesso di indebitamento) e/o squilibri economici (perdita d'esercizio) ricadano sulla collettività.

3 Equilibrio economico finanziario del gestore A2A

La determinazione delle partite pregresse per il gestore A2A si pone l'obiettivo di "sanare" il gap del corrispettivo tariffario che si è andato formando nel corso degli anni. L'ATO è legittimato ad intervenire per l'arco temporale nel quale ha svolto la sua funzione di regolazione e controllo delle tariffe, ovvero dal 2007 al 2011.

A2A Ciclo Idrico Spa nasce come soggetto giuridico distinto dalla controllante A2A Spa nel 2011, soltanto a partire da questa data è possibile individuare in modo univoco e

distinguibile l'assetto economico-finanziario. Al solo fine di fornire un quadro esaustivo dell'andamento della gestione si riporta l'esito del bilancio d'esercizio di A2ACiclo Idrico anche per 2012 e 2013 periodi ricadenti formalmente nella regolazione AEEGSI (Tabella 1).

Tabella 1 – Ebit e risultato ante imposte di A2A Ciclo Idrico nel periodo 2011-2013

	2011	2012	2013
Risultato d'esercizio ante imposte	- 5.007	- 6.513	- 3.274
Reddito Operativo (Ebit)	- 4.096	- 4.405	- 1.334

Fonte: Bilancio d'esercizio A2A Ciclo Idrico Spa

Dalla Tabella 1 emerge che nel 2011 la società presenta un margine operativo netto, determinato dalla differenza tra ricavi e costi inclusi gli ammortamenti, negativo per 4 mln/€. Nel 2012 quando ancora gli effetti della nuova regolazione sono ancora nulli (tariffe invariate rispetto al 2011) la situazione appare in peggioramento, mentre nel 2013 con il primo adeguamento tariffario AEEGSI si registra un miglioramento degli indicatori.

Entrando nel dettaglio della struttura del conto economico (Tabella 2) si osserva che il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico scaturisce da una situazione di squilibrio dell'Ebit.

Tabella 2 – Dettaglio conto economico del 2011 (€x1000)

	Anno 2011
Valore della produzione	70,285
Costi della produzione	63,469
EbiDA	6,816
Ammortamenti	10,912
Ebit	- 4,096
Gestione finanziaria	-0,910
Risultato ante imposte	-5,006

La causa del differenziale di costo da cui origina la perdita risiede nell'insufficienza dei ricavi per la copertura del costo degli ammortamenti. Questa componente permette l'autofinanziamento della società destinata a sostenere le spese per il mantenimento delle infrastrutture realizzate –capitale investito-.

L'inadeguatezza dei ricavi perdura del periodo in esame (Figura 1, Figura 2) ed è ulteriormente aggravato dal peso degli oneri finanziari che vanno a comporre la perdita d'esercizio nonché dal peso delle imposte (si richiama in particolare l'IRAP che prima delle recenti modifiche apportate alle norme fiscali anche in caso di perdita d'esercizio era dovuta)

Figura 1 – Effetto della mancata copertura degli ammortamenti (€x1000)





Figura 2 – Ebit e Risultato ante imposte (2011-2013)



3.1 Verifica economico finanziaria e determinazione dei ricavi spettanti

Appare opportuno esaminare con maggiori argomentazioni le ragioni sottostanti allo scenario illustrato andando ad approfondire le determinanti tariffarie che compongono i ricavi ante regolazione AEEGSI.

La precedente regolazione (MTN, D.M. 1/8/96) riconosceva ad A2A ammortamenti «forfettariamente calcolati» su opere realizzate ante 2006 pari a 3,940 mln/€. Ciò è accaduto fino al 2010, a valle della revisione tariffaria conseguita in quell'anno l'ATO ha rettificato la componente di ammortamento portandola a 6,4 mln/€ (trovando maggiori spazi entro il cap tariffario).

Da quanto evidenziato nel bilancio del 2011 la società già all'epoca sosteneva un costo per ammortamento superiore ai 10 mln/€. La gestione finanziaria, inoltre, restituisce un risultato di segno negativo per la presenza di un indebitamento progressivo che al

31/12/2011 ammontava a 57,3 mln/€ rispetto al quale il MTN non ha riconosciuto alcuna componente tariffaria (quali oneri finanziari di approvvigionamento del capitale).

Si aggiunge, inoltre, che l'attivo dello stato patrimoniale al 2011 indicava un ammontare delle immobilizzazioni materiali (infrastrutture realizzate) pari a 257,5 mln/€, da tale importo è originato il costo degli ammortamenti e proprio per la realizzazione e rinnovo di tali opere viene a crearsi l'indebitamento osservato.

Si tratta di riconsiderare la dinamica assunta dalla regolazione pregressa (MTN) in quanto la stessa non ha fornito sufficienti ricavi per il mantenimento delle infrastrutture del gestore (e loro sviluppo) e più in generale per raggiungere l'equilibrio economico finanziario della società.

Il punto di partenza per la valutazione delle spettanze pregresse è il 2011, primo anno nel quale è osservabile in modo inequivocabile l'assetto del comparto idrico di A2A. Prima di questa data il disavanzo di gestione dell'idrico era assorbito e sussidiato dagli altri servizi svolti da A2A, meccanismo iniquo anche rispetto alle regole che governano la distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

Con la creazione di un soggetto separato -A2A Ciclo Idrico- oltre che con l'avvio delle regole di unbundling contabile/funzionale sempre più stringenti, lo squilibrio economico pregresso si ribalta sulla situazione attuale mettendo in luce gli effetti sulle capacità del gestore di effettuare gli investimenti richiesti.

Stante la carenza informativa degli anni ante 2011 viene preso come punto di riferimento questo anno "congelando" a ritroso le componenti di costo (ammortamenti, oneri finanziari e fiscali) rilevabili dalle fonti contabili obbligatorie. Lo scompensamento dei ricavi pregressi da sanare viene determinato sul 2011 a valere sugli anni passati.

La ricomposizione dei ricavi spettanti per il periodo 2007-2011 prende avvio dalla componente degli ammortamenti attraverso il calcolo dello scostamento esistente tra l'ammortamento tariffario riconosciuto sul capitale realizzato ante 2006 e quello effettivamente sostenuto dal gestore.

Tabella 3 – Recupero della componente di ammortamento

	2007	2008	2009	2010	2011	Totale Periodo
Ammortamento annuo da bilancio 2011	10.003.970	10.003.970	10.003.970	10.003.970	10.003.970	
Ammortamento annuo riconosciuto	3.940.619	3.940.619	3.940.619	3.940.619	6.476.873	
Delta da riconoscere come ammortamento	6.063.351	6.063.351	6.063.351	6.063.351	3.527.097	27.780.501
<i>Inflazione</i>	<i>1,16</i>	<i>1,14</i>	<i>1,11</i>	<i>1,10</i>	<i>1,082</i>	
Totale ammortamento	7.060.417	6.935.577	6.714.014	6.660.728	3.817.336	31.188.072

L'elaborazione illustrata in Tabella 3 considera anche il recupero inflattivo, nel merito si ricorda che le regole dell'MTN prevedevano anch'esse il recupero del deprezzamento monetario, sebbene in modo differente rispetto all'impostazione AEEGSI, che viene appunto riproposto attraverso il calcolo del fattore inflattivo cumulato di periodo.

Come noto il referendum abrogativo della remunerazione del capitale investito ha avuto i suoi effetti a partire dal 18/07/2011 data di emanazione del DPR che ha espunto tale componente dal DM 1/8/1996. Prima di allora il riconoscimento del 7% sul capitale investito era e resta legittimo in quanto affonda le sue ragioni nei principi del diritto. Tuttavia, per ragioni di opportunità facilmente intuibili, si è evitato di ricorrere pedissequamente ai criteri di valutazione delle partite pregresse propri del Metodo Normalizzato adeguando i parametri finanziari a quelli stabiliti da AEEGSI i quali hanno il pregio di essere più raffinati a puntuali rispetto all'MTN.

Sembra opportuno ricordare in questa sede che la remunerazione del capitale investito del 7%, di cui all'abrogato articolo 3.3 del DM 1/8/96, aveva lo scopo di coprire attraverso una componente unica non soltanto i costi finanziari ma anche quelli fiscali. Rimanendo coerenti con il principio sono ricalcolati i costi fiscali non coperti dal ricavo percepito da A2A Ciclo Idrico, non già adottando il MTN, per le ragioni già dette, ma anche in questo caso facendo perno sulla metodologia AEEGSI che, ovviamente, predispone tra le componenti tariffarie anche quella destinata a sostenere le spese fiscali.

Sotto questa ipotesi di lavoro si propone in Tabella 4 il calcolo del recupero della componente degli oneri finanziari che si basa sull'entità dell'indebitamento evidenziato nel passivo dello stato patrimoniale all'anno 2011 e rimasta pressochè invariata per gli anni seguenti. Il tasso utilizzato è quello della deliberazione 643/2013/R/Idr individuato dal binomio $(K_m + \alpha)$. Al riguardo si ricorda che l'Ente di governo nell'affrontare il tema del gap tariffario del gestore A2A Ciclo Idrico ha considerato l'efficientamento della componente degli oneri finanziari (nello specifico nel termine K_d , utilizzato per il calcolo del K_m , con la riduzione di circa 2 punti). Anche per questa componente è stato considerato il recupero dell'inflazione.

Tabella 4 – Recupero della componente degli oneri finanziari sul debito

		2007	2008	2009	2010	2011	Totale Periodo
DEBITO ESISTENTE AL 31/12/2011	57.331.919						
Tasso d'interesse $(K_m + \alpha)$	3,47%						
Oneri finanziari		1.989.954	1.989.954	1.989.954	1.989.954	1.989.954	9.949.771
Inflazione		1,16	1,14	1,11	1,10	1,08	
Totale recupero oneri finanziari		2.317.185	2.276.213	2.203.498	2.186.010	2.153.704	11.136.610

Infine il recupero degli oneri fiscali, anche questi inclusi nell'abrogata remunerazione, viene sviluppato simulando la base imponibile della società al 2011 come capitale investito netto assoggettato al termine *Rai* (reddito ante imposte) così come impostato dalla disciplina AEEGSI. Tra i parametri utilizzati nella formula che va a determinare il tasso *Rai* rientra il costo del finanziamento $(K_m + \alpha)$ per cui anche per la valutazione dei ricavi da recuperare per la copertura dei costi fiscali si fa riferimento alle assunzioni viste in precedenza (Tabella 5)

Tabella 5 - Recupero della componente di costo fiscale

CIN	167.405.934
RAI	4,021%
base calcolo per tasse	6.730.942
Aliquota fiscale	27,00%
Oneri fiscali	1.817.354
N° anni da recuperare	5
Totale costo fiscale da recuperare	9.086.772

Il CIN (capitale investito netto) alla base dell'elaborazione dell'imponibile si rifà, almeno nelle logiche di ricostruzione, ai criteri AEEGSI sebbene siano state apportate importanti varianti prima fra tutte la non applicazione dei deflatori. E' stato considerato il valore netto contabile degli asset al 2011 pari a 183 mln/€, ovvero al netto dei fondi ammortamento e dei contributi a fondo perduto, a questo valore è stato sottratto l'ammontare dei fondi accantonamento che al 2011 valevano 16 mln/€.

Riassumendo la metodologia di calcolo nonché il risultato raggiunto, è stato determinato il recupero delle partite pregresse attraverso tre componenti che vanno ad integrare rispettivamente voci di ricavo destinate a colmare costi di cui non è stata data sufficiente copertura tariffaria ovvero: ammortamenti, oneri finanziari e oneri fiscali. I risultati sintetizzati in Tabella 6 sono graficamente illustrati in fig. 3.

Tabella 6 – Determinazione delle partite pregresse A2A Ciclo Idrico (Euro)

Recupero ammortamenti	31.188.072
Recupero Oneri finanziari	11.136.610
Recupero Oneri fiscali	9.086.772
Totale Partite pregresse	51.411.455

Figura 3 – Struttura delle partite pregresse